

P2

Norme di attuazione

Proposta di adeguamento al Piano di Rischio Aeroportuale

ADOTTATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5835/87 DEL 06/04/2009
APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5167/70 DEL 05/04/2011
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 1278/8 DEL 21/01/2013
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 168 DEL 21/09/2015
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 71 DEL 15/05/2017
VARIANTE ADOTTATA DAL C.C. CON DELIBERA N. ... DEL .././...

SINDACO
LUCA VECCHI

ASSESSORE RIGENERAZIONE URBANA E DEL TERRITORIO
ALEX PRATISSOLI

DIRETTORE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE
Massimo Magnani

COORDINAMENTO GENERALE E RUP
DIRIGENTE DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA
Elisa Iori

Equipe di progettazione

coordinamento urbanistico

Marco Bertani

Maddalena Fortelli

Andrea Anceschi, Devis Sbarzaglia, Mariapia Terenziani

coordinamento amministrativo

Giovanna Vellani

Claudia Bortolani, Cristina Romani, Alessandra Sedezzari

Le modifiche al testo vigente presentano la seguente rappresentazione:
testo sottolineato: le parti integrate o modificate rispetto al testo vigente;
~~testo barrato~~: le parti eliminate rispetto al testo vigente.

h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

i) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

j) in conformità alla Direttiva n. 1 del PAI, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.lgs. 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dal citato decreto) alla data di entrata in vigore del Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione (o iscrizione) può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di bonifica e ripristino ambientale del sito, così come definite dal suddetto decreto.

4. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma, sono consentiti:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla L.R. 31/2002, senza aumenti di superficie e volume;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;

d) (omissis)

5. (omissis)²²

6. (omissis)²³

7. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati alla verifica tecnica di cui all'articolo 57 comma 10 del PTCP

22 Trattandosi di norme recepite dal PTCP si è ritenuto opportuno non modificare la numerazione dei commi del suddetto piano. Il termine omissis riportato nel presente comma indica che la relativa disposizione del PTCP non richiede di essere riportata in quanto assolta nei commi dell'articolo.

23 Vedi nota precedente.

h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

i) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

j) in conformità alla Direttiva n. 1 del PAI, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.lgs. 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dal citato decreto) alla data di entrata in vigore del Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione (o iscrizione) può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di bonifica e ripristino ambientale del sito, così come definite dal suddetto decreto.

4. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma, sono consentiti:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla L.R. 31/2002, senza aumenti di superficie e volume;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;

d) (omissis)

5. (omissis)²²

6. (omissis)²³

7. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati alla verifica tecnica di cui all'articolo 57 comma 10 del PTCP

Art. 2.45 Piano di Rischio Aeroportuale

Il Piano di Rischio Aeroportuale (in acronimo PdRA), è redatto ai sensi del Codice della Navigazione Aerea D.Lgs. n. 96 del 09.05.2005 come modificato dal D.Lgs n. 151 del

22 Trattandosi di norme recepite dal PTCP si è ritenuto opportuno non modificare la numerazione dei commi del suddetto piano. Il termine omissis riportato nel presente comma indica che la relativa disposizione del PTCP non richiede di essere riportata in quanto assolta nei commi dell'articolo.

23 Vedi nota precedente.

CAPO III - INDIRIZZI GENERALI DEL PSC

Art. 3.1 Classificazione generale del territorio comunale

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera d) della L.R. 20/2000, il PSC classifica il territorio comunale in tre categorie: territorio urbanizzato, territorio potenzialmente urbanizzabile e territorio rurale.
2. Il territorio urbanizzato è individuato come il perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o comunque sistemate per usi urbani, o in corso di attuazione, e i singoli lotti interclusi. All'interno del territorio urbanizzato il PSC identifica, nella Tavola P6, la città storica, gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti da riqualificare, gli ambiti specializzati per attività produttive, i poli funzionali.
3. All'interno del territorio potenzialmente urbanizzabile il PSC identifica, nella Tavola P6, gli ambiti idonei ad ospitare nuovi insediamenti urbani e relative nuove dotazioni territoriali e gli ambiti idonei ad essere urbanizzati quali nuovi ambiti specializzati per attività produttive.

Art. 3.2 Indirizzi riguardo al dimensionamento dello sviluppo urbano residenziale

1. Sulla base delle valutazioni delle dinamiche demografiche e sociali e del fabbisogno abitativo illustrate nel Quadro Conoscitivo, il PSC assume l'indirizzo di un dimensionamento programmato dello sviluppo urbano per la funzione residenziale pari a circa 12.000 nuovi alloggi teorici convenzionali²⁴.
2. Rientrano nel dimensionamento di cui al punto 1, che si traduce convenzionalmente in circa 1.200.000 mq di SC:
 - le potenzialità insediative realizzabili attraverso il completamento di Piani Urbanistici Attuativi già convenzionati e in corso di attuazione (stimate al 2007 in circa 2.900 alloggi convenzionali);
 - le potenzialità insediative che potranno attuarsi in attesa del primo POC sulla base del PPA del PRG 2001;
 - le potenzialità insediative che saranno programmate con il POC negli ambiti per nuovi insediamenti urbani e negli ambiti da riqualificare;
 - le potenzialità insediative in centri minori di cui al successivo punto 4;
 - tutte le altre potenzialità insediative che saranno programmate con il POC anche

²⁴ Il parametro di dimensione media che si assume per la definizione dell'alloggio convenzionale è di 100 mq di SC.

15.03.2006, art. 707 e del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti.

Il PdRA si coordina con gli strumenti urbanistici comunali e con la relativa disciplina urbanistico edilizia ovvero con il PSC, il RUE e il POC; le Norme Tecniche di Attuazione (elaborato R01b) del PdRA prevalgono su tali strumenti, ove più restrittive, con efficacia immediata conseguente all'entrata in vigore del Piano di Rischio.

La predisposizione degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti, avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel PdRA.